



COMUNE DI BRIGA NOVARESE
Provincia di Novara

ALLEGATO B) deliberazione G.C. n. 5 del 29.01.2018

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA
TRIENNIO 2018/2020**

Il Comune di Briga Novarese, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2009, era tenuto ad adottare un Programma triennale per la trasparenza, come espressamente previsto dall'art. 11 del citato decreto che sancisce: "la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione".

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 150/2009 e sulla base delle linee guida della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), indica le principali azioni e le linee di intervento che l'Ente intendeva seguire nel triennio 2012 – 2014 in tema di trasparenza.

Tale programma era stato adottato con deliberazione di G.C. n. 148 del 29.12.2012 e successivamente approvato con deliberazione della G.C. n. 9 del 28.01.2016 per il triennio 2016/2018.

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano delle performance, predisposto per indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio e valutazione. Il Piano della performance è lo strumento che si pone a disposizione dei cittadini per far conoscere l'operato delle amministrazioni pubbliche.

Sul sito istituzionale è stata predisposta una sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" nella quale è attivata la pubblicazione di tutti i dati necessari per promuovere, attuare e accrescere la cultura dell'operare amministrativo in modo "trasparente".

Il Programma, strettamente collegato al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione, deve essere rinnovato per il triennio 2017/2019.

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' 2017-2019

TIPOLOGIA DEI DATI	RIFERIMENTO NORMATIVO	SETTORE RESPONSABILE	AZIONI ATTIVE	DA ATTIVARE ENTRO
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Art. 11 c. 8 lett. a) D.Lgs. 150/2009	Servizio Segreteria	X	
Piano e relazione sulla performance	Art. 11 c. 8 lett. b) D.Lgs. 150/2009	Servizio Segreteria	X	
Dati informativi sull'organizzazione e I procedimenti				
Organigramma	Art. 54 c. 1 lett. a) D. Lgs. 82/2005	Servizio Segreteria	X	
Procedimenti	Art. 54 c. 1 lett. b) D. Lgs. 82/2005	Servizio Segreteria	X	
Posta elettronica istituzionale	Art. 54 c. 1 lett. d) D. Lgs. 82/2005	Servizio Segreteria	X	
Posta elettronica certificata PEC	Art. 54 c. 1 lett. d) D. Lgs. 82/2005	Servizio Segreteria	X	
Qualità dei servizi	Art. 54 c. 1 lett. g) D. Lgs. 82/2005	Servizio Segreteria	X	
Dati relativi al personale				
Nominativi e CV titolari di posizioni organizzative	Art. 11 c. 8 lett. f) D.Lgs. 150/2009	Servizio Segreteria	X	
Retribuzioni titolari di posizioni organizzative	Art. 11 c. 8 lett. f) D.Lgs. 150/2009	Servizio Segreteria	X	
Retribuzioni e CV per incarichi politici	Art. 11 c. 8 lett. h) D.Lgs. 150/2009	Servizio Segreteria	X	
Nominativi e CV dei valutatori	Art. 11 c. 8 lett. e) D.Lgs. 150/2009	Servizio Segreteria	X	
Assenze e presenze	Art. 21 L. 69/2009	Servizio Segreteria	X	
Dati segretario comunale	Art. 21 L. 69/2009	Servizio Segreteria	X	
Premi e compensi	Art. 11 c. 8 lett. c) D.Lgs.	Servizio Segreteria	X	

	150/2009			
Premialità	Art. 11 c. 8 lett. d) D.Lgs. 150/2009	Servizio Segreteria	X	
Codice disciplinare	Art. 55 c. 2 D.Lgs. 165/2001	Servizio Segreteria	X	
Contrattazione nazionale		Servizio Segreteria		2018
Servizio Segreteria				
Incarichi a dipendenti e soggetti privati	Art. 11 c. 8 lett. i) D.Lgs. 150/2009	Servizio Segreteria	X	
Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici				
Contabilizzazione servizi erogati	Art. 11 c. 4 lett. d) D.Lgs. 150/2009	Servizio Finanziario	X	
Contratti integrativi	Art. 55 c. 4 D.Lgs. 150/2009	Servizio Finanziario	X	
Consorti, Enti e Società		Servizio Finanziario	X	
Spese di rappresentanza	Art. 16 c. 26 L. 148/2011	Servizio Finanziario	X	
Canoni di locazioni passive	Art. 97 bis D.L. 24.01.2012 conv. L. 27/2012	Servizio Finanziario	X	
Dati sulla gestione dei pagamenti				
Gestione dei pagamenti	Art. 23 c. 5 L. 69/2009	Servizio Finanziario	X	
Dati relativi alle buone prassi				
Buone prassi	Art. 23 c. 1 e 2 L. 69/2009	Servizio Segreteria	X	
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica				
Albi beneficiari provvidenze	Art. 1 e 2 D.P.R. 118/2000	Servizio Segreteria	X	
Altre categorie				
Allegati tecnici strumenti urbanistici	Art. 5 L. 106/2011	Servizio Tecnico	X	

Le norme citate costituiscono il contenuto minimo di attuazione del Programma triennale della trasparenza. Il Comune di Briga Novarese si è adeguato a pressoché tutte le indicazioni di carattere normativo attinenti la trasparenza dell'attività amministrativa e pone come obiettivo quello di continuare a rendere noto ai cittadini e agli utenti ogni aspetto della gestione comunale. La progressiva implementazione dei dati presenti sul sito denominato "Trasparenza Amministrativa" attuata nel Corso del 2017 consente di poter porre come obiettivo per il Piano 2018/2020 l'aggiornamento puntuale dei dati, dei provvedimenti e delle informazioni in esso presenti. L'avvenuto adeguamento a pressoché tutti gli adempimenti imposti dalla vigente normativa consente di fornire a chiunque volesse accedere al sito della trasparenza un servizio certamente in linea con le direttive emanate nel settore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 11 del decreto legislativo n.150/2009

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Art. 54, comma 1, D. Lgs. 82/2005

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore

dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

g-bis) i bandi di concorso.

Art. 21, comma 1, Legge n. 69/2009

"Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vita e, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale"

Art. 55, comma 2, D. Lgs. 165/2001

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

Art. 55, comma 4, D. Lgs. 150/2009

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predisponde un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

Art. 16, comma 26, L. 148/2011

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

Art. 5, comma 1, lettera f) L. 106/2011

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

Art. 97 bis D.L. 24.01.2012 conv. L. 27/2012

«Art. 97-bis (Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni). - 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

Art. 23, comma 1, 2, 5 L. 69/2009

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art. 1 e 2 D.P.R. 118/2001

1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

2. Informatizzazione ed accesso agli albi.

1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Delibera n. 59 del 15 luglio 2013 - "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)" con la quale è stato sospeso l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alla concessione di vantaggi economici.

Si segnala che la Commissione, in data 13 aprile 2013 sul proprio sito istituzionale ha invitato le amministrazioni a non dare luogo alla trasmissione telematica delle informazioni relative ai procedimenti di concessione di sovvenzioni, prevista dall'art. 1, c. 27, della l. n. 190/2012, fino alla pubblicazione di specifiche indicazioni